

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PUGLIA – Bari – Sezione I – sentenza del 24 maggio 2012, n. 1021.

Il provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale deve essere congruamente motivato in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che hanno compromesso il rapporto fiduciario esistente con l'Assemblea consiliare.

Omissis.

L'odierno ricorrente xxx veniva designato quale Presidente del Consiglio comunale di xxx con deliberazione del xxx. Successivamente con la censurata deliberazione consiliare xxx veniva revocato dall'incarico.

Con deliberazione xxx il Consiglio comunale procedeva alla nomina del nuovo Presidente (xxx).

La mozione di revoca approvata con la deliberazione consiliare xxx si fonda su quattro episodi contestati al xxx: 1) adesione del xxx al gruppo misto dopo essere stato eletto nelle fila della maggioranza; 2) firma da parte del xxx (dopo essere stato eletto Presidente [elezione avvenuta in data xxx]) di tre volantini di critica accesa verso il Sindaco; 3) anomala convocazione, da parte del Presidente xxx, della seduta del Consiglio comunale del xxx; il consigliere xxx nel corso della seduta del xxx faceva presente tale anomalia, ma il Presidente xxx decideva di procedere ugualmente); 4) violazione, nel corso della prima convocazione del Consiglio comunale del xxx, dell'art. 12 dello Statuto comunale e dell'art. 2 del regolamento consiliare che sanciscono l'obbligo di espletare nel corso della prima riunione determinati adempimenti preliminari (i.e. giuramento del Sindaco; nomina del Vice Presidente; costituzione e nomina delle Commissioni consiliari permanenti; approvazione del documento contenente gli indirizzi generali di governo), nel caso di specie del tutto omessi dal xxx.

Il xxx impugna in questa sede la deliberazione del Consiglio comunale.

Omissis.

Rileva che le contestazioni mosse nei suoi confronti nella gravata mozione di revoca sono ingiustificate e comunque non concretano elementi di turbativa del corretto funzionamento dell'organo presieduto;

Omissis.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, va rilevato che il potere di revoca del Presidente del Consiglio comunale è previsto espressamente dagli artt. 13, commi 8 e 9 dello Statuto comunale e 6, comma 6 del regolamento consiliare.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1042 e Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 114) è sufficiente a legittimare un provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale un qualsiasi comportamento ovvero atteggiamento di questi incompatibile con il suo ruolo istituzionale *super partes* ed in grado di compromettere il rapporto di fiducia (in ordine alla capacità dell'eletto di farsi garante del corretto funzionamento dell'organo e della sua neutralità rispetto alle istanze politiche che potrebbero alterarne l'equilibrio) intercorrente con l'Assemblea consiliare.

Tali possono certamente qualificarsi i comportamenti assunti e le affermazioni rese dal xxx di cui si fa menzione nella contestata deliberazione consiliare n. xxx.

Omissis.

Peraltro, nella fattispecie concreta oggetto di Cons. Stato n. 1042/2004 (cfr. punti 12 e ss. della motivazione) i Giudici di secondo grado attribuiscono rilevanza anche a dichiarazioni rese a mezzo stampa dal Presidente del Consiglio comunale - ad avviso di questo Collegio - meno invasive, sotto il profilo dell'immagine di neutralità dell'organo istituzionale, rispetto a quelle espresse nei volantini condivisi dal xxx.

Omissis.

Il gravato provvedimento di revoca del xxx appare, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, congruamente motivato in ordine alle citate ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della revoca e non censurabile in questa sede.

Peraltro, i menzionati aspetti politico discrezionali - correttamente evidenziati nel corpo motivazionale dell'impugnato provvedimento - che hanno indotto il Consiglio comunale di xxx a revocare il proprio Presidente, per giurisprudenza amministrativa costante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; T.A.R. Sicilia, Catania, 9 novembre 2011, n. 2662; T.A.R. Lazio, Roma, 21 gennaio 2010, n. 710; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, 2 marzo 2006, n. 69; Cons. Stato, Sez. V, 3 marzo 2004, n. 1042), non sono sindacabili in sede giurisdizionale.

Omissis.

Non vi è, alcuna prescrizione di fonte legislativa primaria che imponga all'Ente locale di indicare nel proprio Statuto ovvero nel proprio regolamento consiliare in modo dettagliato quali sono i gravi e concordanti motivi che possono

legittimare l'adozione di un provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale.

In ogni caso, il contestato provvedimento di revoca del xxx indica specifici e circostanziati elementi di fatto ostativi al permanere in concreto del rapporto di fiducia (in ordine alla capacità dell'eletto di farsi garante del corretto funzionamento dell'organo e della sua neutralità rispetto alle istanze politiche che potrebbero alterarne l'equilibrio) intercorrente tra l'Assemblea consiliare ed il suo Presidente.

Omissis.